

**R**ekurskommission EDK/GDK  
**C**ommission de recours CDIP/CDS  
**C**ommissione di ricorso CDPE/CDS

Sezione B

composta da: Susanne Vincenz-Stauffacher (presidente), Christiane Koch, Jürgen Kohler

---

**Procedura B4-2013**

**DECISIONE DEL 17 DICEMBRE 2014**

nella causa

**X. Y.**

**Ricorrente**

contro

**Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  
rappresentata dal segretario generale Hans Ambühl, Casa dei Cantoni,  
Speichergasse 6, Casella postale 660, 3000 Berna 7**

**Controparte**

a proposito del

**Riconoscimento della laurea italiana in logopedia  
(decisione CDPE del 10 settembre 2013)**

## A. Fatti

1. La ricorrente ha presentato alla conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE, di seguito la controparte) il 24 giugno 2012, la domanda di riconoscimento della sua formazione, effettuata in Italia con una laurea in Logopedia.

Con la disposizione dell' 10 settembre 2013, la domanda della ricorrente, per il riconoscimento del suo documento acquisito in Italia il 26 novembre 2010, riguardo all'autorizzazione della detenzione del titolo professionale di logopedista, è stata respinta dalla controparte come segue:

1. *La richiesta di riconoscimento a livello nazionale della sua laurea italiana in logopedia può essere accettata solo a condizione che Lei pareggi con le misure di compensazione le lacune di formazione constatate in merito al contenuto della formazione.*
2. *Per stabilire la misura di compensazione concreta e le sue modalità deve prendere contatto con un istituto membro della Conferenza di coordinazione. Le misure di compensazione devono avere inizio entro due anni a partire dall' entrata in vigore della decisione. Una volta cominciato l'assolvimento di una misura di compensazione non è più possibile cambiare l'istituto di formazione. Se le misure di compensazione non vengono superate, non può essere rilasciato il riconoscimento. In questo caso non è possibile ripetere la misura di compensazione.*
3. *Dopo che l'istituto di formazione ha stabilito le concrete misure di compensazione, Lei ha la possibilità di chiedere alla CDPE una decisione impugnabile.*
4. *Il riconoscimento di equivalenza sarà rilasciato appena è superata la misura di compensazione.*
5. *La tassa d'esame dell'istanza ammonta a CHF 400.--. È compensata con l'avvenuto versamento dell'anticipo spese di CHF 400.--.*

La controparte ha giustificato il rifiuto affermando che, nonostante la durata della formazione italiana sia in effetti paragonabile alla quella svizzera, il contenuto della formazione italiana si differenzia sostanzialmente dalla formazione in Svizzera. La ricorrente ha avuto l'opportunità di colmare queste differenze at-

traverso misure complementari, e in seguito di richiedere alla controparte il riconoscimento del titolo professionale come logopedista in Svizzera.

2. Contro questa disposizione la ricorrente ha presentato un ricorso con la domanda del 30 settembre 2013 presso la D. La ricorrente ha fatto domanda di rinunciare alle misure di compensazione. Essa ha affermato che le differenze tra la formazione educativa svizzera e quella italiana sono tra loro equiparate grazie a tirocini e corsi di perfezionamento.
3. La controparte continua a restare ferma sulla sua decisione.

## **B. Considerandi**

1. Il ricorso è stato presentato nelle forme e nei tempi prescritti. Si interviene pertanto sul ricorso.
2. Per la verifica di un diploma estero in relazione all'equiparazione con un corrispondente diploma di formazione svizzero, si applicano le direttive 89/48/EWG, 92/51/EWG e 2001/19/EG sulla base del regolamento della CDPE, tramite il riconoscimento di diplomi di formazione esteri del 27 ottobre 2006 (accordo sul riconoscimento dei diplomi). Un riconoscimento di un diploma di formazione estero può normalmente avvenire se la formazione estera, in base al livello d'istruzione, alla durata della formazione e al contenuto da un lato, e alla qualificazione professionale successiva al diploma dall'altro, sia paragonabile con un diploma di formazione svizzero corrispondente.
3. La consulente convocata dalla controparte, in un confronto tra la formazione svizzera e quella presso l'università italiana della ricorrente, arriva alla conclusione che la ricorrente adempie per la maggior parte ai requisiti per il corso di laurea in logopedia in Svizzera, ma non in tutte le parti. Secondo la consulente, la formazione italiana ha chiaramente un background medico e prepara ad una carriera nel servizio sanitario. Il ricorso ad una terapia logopedica avviene in Ita-

lia di solito su prescrizione medica. I logopedisti italiani lavorano come professionisti del servizio sanitario. Ma non sono preparati per un'attività autonoma in ambito pedagogico-terapeutico all'interno delle istituzioni scolastiche. Tuttavia, la preparazione per il lavoro nelle scuole e in ambiti integrativi è uno dei pilastri principali della formazione svizzera. Secondo il regolamento CDPE, la formazione logopedica deve abilitare ad un'attività in campo medico-terapeutico, nonché in quello pedagogico-terapeutico. A questo background della formazione italiana sembra dover ricondurre il fatto che in Italia l'acquisizione del linguaggio del bambino, ovviamente, non costituisce una priorità della formazione logopedica. Ciò è in contrasto con i corsi di logopedia delle istituzioni di formazione svizzere, dove questi contenuti giocano un ruolo centrale, sia sul piano teorico che su quello pratico. La HfH impone agli studenti di assolvere due dei cinque stage all'interno dei servizi scolastici di logopedia e un tirocinio in un istituto per bambini in età prescolare. I due stage restanti devono avvenire con i bambini in istituti di educazione speciale, studi medici indipendenti e/o con adulti in ospedali, centri di riabilitazione e in studi medici.

4. La ricorrente non nega le differenze di formazione. Essa sostiene, tuttavia, di averle colmate tramite stage e corsi di perfezionamento.
  - a) L'attività di tirocinio complementare alla formazione universitaria, sotto la supervisione di B.B., che la ricorrente ha compiuto, è stata effettuata nell'ambito del Centro Medico San Giuseppe ed era orientata, per la maggior parte, verso un'attività clinica. L'aspetto pedagogico non era, secondo la descrizione di B.B., oggetto di questo apprendistato.
  - b) La ricorrente afferma inoltre di aver svolto dal 2011 un'attività libero professionale rivolta esclusivamente al trattamento di disturbi evolutivi specifici dell'eloquio, del linguaggio e delle abilità scolastiche, di ritardi mentali lievi e di media gravità, di sindrome di Down e di sordità neurosensoriali. Afferma allo stesso tempo di disporre solamente di un'autocertificazione, ma non di conferme da parte di terzi. Tuttavia, spetta alla ricorrente fornire la prova delle formazioni e dei tirocini supplementari. Ciò deve essere verificabile og-

gettivamente. Il fatto che la ricorrente confermi da sola queste presunte attività, non basta a soddisfare tale obbligo di prova.

- c) Inoltre, la ricorrente cita 30 ore di lavoro nel contesto del progetto "Un mare di ...." nella scuola materna "Madonna dell'Olmo". Tuttavia il documento presentato detiene il suo nome e quello di una certa C.C.. Anche rispetto a ciò non vi è alcuna prova legale sufficiente. Anche se il documento fosse in generale sufficiente come obbligo di prova, 30 ore di tirocinio pedagogico non costituirebbero una compensazione adeguata.
- d) I corsi che ha la ricorrente ha presentato si concentrano soprattutto su argomenti clinici. Essi contengono semmai in parte degli approcci pedagogici. Dalle conferme, il contenuto dettagliato del corso non è chiaro. Le conferme non indicano neanche se e in quale misura fossero connessi dei lavori di pratica. Questi corsi non sono quindi in grado di compensare le differenze essenziali tra la formazione italiana e quella svizzera.

Nel complesso, la ricorrente detiene effettivamente un'esperienza professionale. Dai documenti presentati, tuttavia, non si può concludere che la mancanza di approcci pedagogico-terapeutici della formazione universitaria sia colmata. La ricorrente inoltre è libera professionista dal 2011 e non è in grado di fornire, da questo lavoro autonomo, la prova del suo principale campo di attività.

- 5. La controparte conclude, sulla base di questi fondamenti, che anche tramite le esperienze professionali attuali del ricorrente non è garantito che vengano adempiute dall' ricorrente le elevate esigenze che in Svizzera vengono poste alla formazione logopedica. La formazione logopedica svizzera, a causa della particolare sensibilità dell'ambiente di lavoro dei logopedisti, pone elevate esigenze agli studenti che - indipendentemente in quale campo intenderanno lavorare, e se, eventualmente, lo sappiano già dall'inizio - devono coprire il settore clinico-terapeutico ed anche quello pedagogico-terapeutico. Ciò vale anche per la formazione teorica in materia di pedagogia curativa e della metodologia scientifica e di ricerca. Solo mantenendo tutti i settori della formazione si può garantire l'alta qualità della formazione logopedica svizzera.

6. Le esperienze professionali già esistenti permettono tuttavia alla ricorrente di mettersi in contatto con un istituto membro della Conferenza di coordinazione e di chiarire in dettaglio quali misure supplementari specifiche relative al lavoro, o corsi di perfezionamento e/o ulteriori formazioni sono necessarie per ottenere il riconoscimento della formazione della ricorrente in Svizzera. Egli valuterà l'esperienza professionale della ricorrente, indicando le misure supplementari specifiche da intraprendere.
  
7. Alla luce dei risultati della procedura (rifiuto del ricorso), le spese del procedimento sono a carico della ricorrente. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- è quindi a carico del ricorrente, tenendo conto dell'anticipo versato dello stesso importo.

### **C. Decisione**

1. Ai sensi dei considerandi il ricorso è respinto.
2. La risoluzione della controparte è confermata.
3. Le spese di ricorso di CHF 1'000.-- sono a carico del ricorrente, tenendo conto dell'anticipo versato di Fr. 1'000.--.
4. La presente decisione è comunicata alle parti per iscritto e inviata per posta raccomandata.
5. Rimedi di diritto

Per la commissione di ricorso:

---

Susanne Vincenz-Stauffacher

---

Christiane Koch